



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 gennaio 2023  
(OR. en)

16024/22  
PV CONS 80  
AGRI 715  
PECHE 520

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
(Agricoltura e pesca)  
11 e 12 dicembre 2022

## SOMMARIO

### **Pagina**

1. Adozione dell'ordine del giorno ..... 4

### **Attività non legislative**

#### **PESCA**

2. Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ..... 4
3. Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ..... 4

### **Varie**

4. Fissazione di contingenti pluriennali ..... 4
5. Approvazione dei punti "A" ..... 5  
Elenco non legislativo

### **Attività non legislative**

#### **PESCA**

2. (prosecuzione) Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ..... 5
3. (prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ..... 5

#### **AGRICOLTURA**

6. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina ..... 6
7. Piani strategici della PAC: situazione attuale e nuove sfide ..... 6
8. Valutazione della legislazione dell'UE sul benessere degli animali (controllo dell'adeguatezza) ..... 6

## Varie

9.	a)	Attuali proposte legislative .....	7
	i)	Regolamento relativo alle indicazioni geografiche e ai regimi di qualità - Stato dei lavori	
	b)	"Etichettatura armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio e suo impatto sull'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari" (Bruxelles, 10 novembre 2022): risultati della conferenza ad alto livello .....	7
	a)	( <u>prosecuzione</u> ) Attuali proposte legislative.....	8
	ii)	Regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Stato dei lavori	
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....			9

\*\*\*

## SESSIONE DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

### 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15657/1/22 REV 1.

### Attività non legislative

#### PESCA

2. **Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero** ☐(\*) 15396/22  
15115/1/22 REV 1  
13592/22 + ADD 1  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

3. **Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde** ☐(\*) 15397/22  
14915/22  
+ ADD1-2  
14248/22  
+ ADD 1-2  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde.

#### Varie

4. **Fissazione di contingenti pluriennali** ☐ 15730/22  
*Informazioni fornite dalla delegazione francese a nome delle delegazioni francese, spagnola e portoghese*

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni con il commissario Sinkevičius sulla possibilità di fissare contingenti pluriennali per alcuni stock ittici.

## SESSIONE DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022

### 5. Approvazione dei punti "A"

#### Elenco non legislativo

15377/22

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel documento 15377/22, compresi i documenti COR e REV presentati per adozione.

Per il punto seguente, i documenti vanno letti come segue:

#### Posizioni dell'UE per i negoziati internazionali

7. Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore  
*Adozione*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 7.12.2022
- 14637/1/22 REV 1  
**14637/22 ADD 1**  
14636/22 + ADD 1  
POLCOM


#### Attività non legislative

##### PESCA

2. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero**  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*  
Si veda a pagina 4.
- (\*) 15396/22  
15115/1/22 REV 1  
13592/22 + ADD 1
3. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde**  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*  
Si veda a pagina 4.
- (\*) 15397/22  
14915/22  
+ ADD1-2  
14248/22  
+ ADD 1-2


## AGRICOLTURA

6. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina *Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri* 15475/1/22 REV 1  
*Scambio di opinioni*

7. **Piani strategici della PAC: situazione attuale e nuove sfide**  15038/1/22 REV 1  
*Informazioni fornite dalla Commissione*  
*Scambio di opinioni*

Sulla base di una nota della presidenza che figura nel documento 15038/1/22 REV 1, il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sui piani strategici degli Stati membri, sulla situazione riguardo alla loro approvazione e sulle sfide future per quanto concerne l'attuazione della nuova politica agricola comune. Le delegazioni hanno posto l'accento sugli sforzi profusi per rispettare il calendario per l'attuazione della nuova politica agricola comune e sulle sfide che si attendono. Hanno ringraziato la Commissione per l'atteggiamento costruttivo di cui ha dato prova durante il processo di approvazione dei piani strategici e hanno espresso l'auspicio che la Commissione mantenga un atteggiamento altrettanto costruttivo specie per quanto riguarda la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, i controlli e le rettifiche finanziarie nonché le eventuali modifiche dei piani strategici.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, riguardanti tra l'altro il processo di approvazione dei piani strategici.

8. **Valutazione della legislazione dell'UE sul benessere degli animali (controllo dell'adeguatezza)**  15182/22  
*Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione*  
*Scambio di opinioni*


Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla futura revisione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali sulla base della nota presentata dalla presidenza e riportata nel documento 15182/22. Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla valutazione della legislazione vigente. Il Consiglio ha altresì preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione sulla futura revisione.

## Varie


### 9. Agricoltura

a) **Attuali proposte legislative**

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- i) **Regolamento relativo alle indicazioni geografiche e ai regimi di qualità - Stato dei lavori**  15112/22  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori per quanto riguarda il regolamento relativo alle indicazioni geografiche e ai regimi di qualità, sulla base di una relazione della presidenza sullo stato dei lavori che figura nel documento 15112/22. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

- b) **"Etichettatura armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio e suo impatto sull'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari" (Bruxelles, 10 novembre 2022): risultati della conferenza ad alto livello**  15465/22  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui risultati della conferenza ad alto livello sul tema "Etichettatura armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio e suo impatto sull'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari", riportati nel documento 15465/22.

Il Consiglio ha altresì preso atto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalla Commissione.

- a) **(prosecuzione) Attuali proposte legislative**  
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- ii) **Regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Stato dei lavori** ☐☐ 15774/22  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito allo stato dei lavori relativi alla proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dagli Stati membri al riguardo, nonché delle risposte della Commissione alle questioni sollevate.

- 
- ☐ Prima lettura
- ☐ Punto basato su una proposta della Commissione
- (\*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione
- ☐ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

**Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 15657/1/22 REV 1**

**Punto 3 dell'elenco dei punti "B":**

**Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde**

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)

*Accordo politico*

**DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, PAESI BASSI, LITUANIA, ESTONIA, SPAGNA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda COD/03AS, RNG/03-, BLI/12INT-, BLI/24-, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/07A, COD/7XAD34, HER/7G-K, PRA/2AC4-C, SOL/56-14, WHG/07A, JAX/2A-14, JAX/08C e SBR/678- nel 2023**

"Considerato che la biomassa degli stock di COD/03AS, RNG/03-, BLI/12INT-, BLI/24-, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/07A, COD/7XAD34, HER/7G-K, PRA/2AC4-C, SOL/56-14, WHG/07A, JAX/2A-14, JAX/08C e SBR/678- è inferiore al  $B_{lim}$  e che nel 2023 saranno consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Lituania, l'Estonia, la Spagna, il Portogallo e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2023, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano tali stock."

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sugli stock condivisi gestiti nell'ambito di TAC provvisori**

"Sono stabiliti TAC provvisori per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle flotte dell'UE senza pregiudicare l'esito delle consultazioni internazionali in corso. La Commissione valuterà la situazione degli stock condivisi con il Regno Unito e la Norvegia e soggetti a TAC provvisori. Sulla base del tasso di utilizzo dei contingenti riferito dagli Stati membri e tenendo conto dei risultati delle consultazioni, la Commissione farà il punto e presenterà suggerimenti pertinenti circa la via da seguire ed eventuali revisioni dei livelli di TAC provvisori, soprattutto per quanto riguarda la stagionalità delle attività di pesca, al fine di rispondere alle esigenze degli Stati membri o di stabilire TAC definitivi."

**DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, PAESI BASSI E GERMANIA sulle preferenze dell'Aia**

"Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa."

## **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

### **sullo scampo, divisione 8c, unità funzionale 25, e divisione 9a, unità funzionali 26 e 27**

"Nel 2022 la Commissione ha presentato una domanda al CIEM sull'opportunità di praticare la pesca ricognitiva dello scampo nella divisione CIEM 8c, unità funzionale (FU) 25 e nella divisione 9a, FU 26 e FU 27 e a quali condizioni. Il CIEM ha informato la Commissione che la pesca ricognitiva non è più necessaria per la valutazione di tali stock e ha osservato che la biomassa di tali stock è da ritenersi inferiore al  $B_{lim}$ . Nel primo trimestre del 2023 la Commissione chiederà al CIEM di indicare il livello di attività di pesca che potrebbe consentire agli Stati membri di continuare le loro serie di dati sulle catture dipendenti dalla pesca per lo scampo nella divisione 8c, FU 25 e nella divisione 9a, FU 26 e FU 27, al fine di dare un migliore contributo ai pareri scientifici."

## **DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL PORTOGALLO**

### **sulle informazioni scientifiche relative all'occhialone nella zona 10**

"Il Portogallo si impegna a fornire al CIEM i pertinenti dati scientifici più aggiornati e completi riguardanti l'occhialone nella sottozona CIEM 10 (fondali delle Azzorre), ottenuti mediante campagne realizzate con palangari di fondo, al fine di informare l'indice per lo sviluppo dello stock utilizzato dal CIEM. Se e quando il Portogallo fornirà tali nuovi dati al CIEM, la Commissione chiederà al CIEM di valutare l'eventualità di elaborare un parere aggiornato che integri tali nuovi dati nel 2023."

## **DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL PORTOGALLO**

### **sulle informazioni scientifiche relative alla sogliola nelle zone 8cde, 9 e 10**

"Il Portogallo si impegna a fornire al CIEM dati scientifici completi riguardanti la *Solea senegalensis* e la *Pegusa lascaris* nelle acque atlantiche della penisola iberica (sottozona CIEM 9) separatamente rispetto ai dati che già fornisce per la *Solea solea*. Dati scientifici sufficienti consentirebbero valutazioni anche per la *Solea senegalensis* e la *Pegusa lascaris*. Attualmente, tutte le specie di sogliola rientrano in un TAC combinato relativo alle specie di sogliola nelle divisioni 8cde e nelle sottozone 9 e 10 (parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque atlantiche della penisola iberica e fondali delle Azzorre) e il CIEM fornisce un parere relativo all'MSY per la *Solea solea* nelle divisioni 8c e 9a e non fornisce alcun parere per le altre due specie. Se e quando il Portogallo fornirà tali nuovi dati al CIEM, la Commissione chiederà al CIEM di valutare l'eventualità di elaborare un parere per tutti i pertinenti stock di sogliola nella parte meridionale del Golfo di Biscaglia, nelle acque atlantiche della penisola iberica e nei fondali delle Azzorre."

## **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

### **sul parere scientifico per la sogliola nelle divisioni 8a e 8b**

"La Commissione osserva che il CIEM, nel suo parere per il 2023, ha segnalato una diminuzione della mortalità per pesca della sogliola nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) per l'anno intermedio 2022 e che negli ultimi anni il CIEM ha rivisto il reclutamento verso l'alto. La Commissione ricorda inoltre che il CIEM ha fissato l'ultimo valore di riferimento per tale stock nel 2013.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione intende chiedere al CIEM: i) se la dinamica degli stock di sogliola possa essere cambiata tenuto conto della valutazione più recente; e ii) di valutare, sulla base del programma di definizione delle priorità dei valori di riferimento del CIEM, la possibilità di fissare un valore di riferimento per la sogliola nel Golfo di Biscaglia.

Nell'eventualità di un valore di riferimento per tale specie la Commissione incoraggerà inoltre il CIEM a: i) prendere in considerazione i nuovi modelli disponibili e includere nuove informazioni sulla lunghezza raggiunta alla maturità; ii) esaminare i fattori ambientali che potrebbero incidere sul reclutamento e sulla mortalità naturale."

## **IMPEGNO DELLA FRANCIA E DELLA SPAGNA relativo alla pesca della spigola nel Golfo di Biscaglia**

"La Francia e la Spagna si compiacciono del buono stato dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) e delle misure responsabili attuate a livello nazionale.

Tenuto conto del fatto che il valore dell'MSY è fissato dal CIEM al livello di 3 398 tonnellate, la Francia si impegna a mantenere il proprio regime nazionale di gestione nel 2023."

## **DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL BELGIO sull'eventuale sostegno alla flotta belga per la pesca del pesce piatto**

"A seguito della drastica riduzione delle possibilità di pesca per la passera di mare nel Canale di Bristol (7FG) per il 2023, la Commissione e il Belgio esamineranno, nell'ambito del quadro giuridico esistente, le possibilità di ricorrere a un opportuno e adeguato sostegno, anche finanziario, a favore della flotta belga per la pesca del pesce piatto interessata."

## **DICHIARAZIONE DI GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, POLONIA E PORTOGALLO sul merluzzo bianco delle Svalbard**

"La Germania, la Spagna, la Francia, la Polonia e il Portogallo si rammaricano del fatto che la Norvegia non rispetti l'intesa politica tra l'UE e la Norvegia dall'aprile 2022, non fissando un contingente per l'UE per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard che corrisponda ai diritti storici dell'UE e alla quota dell'UE per questo stock. I summenzionati Stati membri ricordano i loro diritti storici di pesca di lunga data nella zona delle Isole Svalbard, come disciplinato dal trattato di Parigi del 1920. Esortano la Norvegia a rispettare pienamente i diritti e gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri nelle Isole Svalbard, compresi i diritti di pesca.

I summenzionati Stati membri invitano la Norvegia e la Commissione a consultarsi rapidamente al fine di stabilire, entro marzo 2023, l'intero contingente dell'UE per il 2023. Ricordano inoltre che nel 2021, a seguito delle interruzioni delle attività di pesca decretate dalla Norvegia, non è stato possibile pescare un quantitativo totale pari a 5 143 tonnellate del contingente di merluzzo bianco dell'UE nella zona economica esclusiva norvegese. Gli Stati membri manifestano la propria delusione per il fatto che la Norvegia non abbia ancora messo tale quantitativo a disposizione dell'UE negli scambi bilaterali per il 2023. La questione dovrebbe essere risolta quanto prima.

La Germania, la Spagna, la Francia, la Polonia e il Portogallo apprezzano la disponibilità della Commissione a condurre rapide consultazioni con la Norvegia sulle questioni suesposte."

## **DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA sull'assegnazione della capacità di allevamento del tonno rosso**

"L'applicazione di una valutazione della strategia di gestione (*management strategy evaluation - MSE*) per il tonno rosso, decisa durante la 23<sup>a</sup> riunione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ha permesso un aumento delle possibilità di pesca dell'Unione europea da 19 311 tonnellate nel 2022 a 21 503 tonnellate per gli anni 2023-2025. Per far fronte al conseguente aumento dell'offerta e contribuire al posizionamento del suo settore industriale sui mercati internazionali, la Francia ritiene di dover acquisire una capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso proporzionale alle sue possibilità di pesca. La Francia è pronta a collaborare con la Commissione e gli Stati membri per ottenere tale capacità, nel rispetto delle norme della politica comune della pesca."

## **DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA**

### **sull'accordo relativo al piano di gestione pluriennale del tonno rosso (BFT) adottato in occasione della riunione annuale dell'ICCAT del mese scorso**

"L'Irlanda accoglie con favore l'adozione di un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso (BFT) in occasione della riunione dell'ICCAT del mese scorso, rilevando che il contingente dell'UE per il periodo 2023-2025 è attualmente pari a 21 503 tonnellate e che al Regno Unito, ad oggi riconosciuto come parte contraente, sono state assegnate in totale 63 tonnellate.

L'Irlanda ritiene che, se vi sono validi motivi per un'assegnazione a favore del Regno Unito, ve ne siano di altrettanto validi per l'assegnazione di una quota del contingente dell'UE a favore dell'Irlanda, in quanto Stato membro dell'UE, al fine di consentire un'attività di pesca mirata, data l'abbondanza di tonno rosso nelle acque che circondano l'Irlanda."

## **DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

### **sul riporto del contingente di sgombrò dal 2022 al 2023**

"La Commissione e il Consiglio rilevano che nel 2022 vi è un contingente non assegnato all'interno dell'UE pari a 12 460 tonnellate. Fatte salve le discussioni sull'assegnazione interna dello sgombrò, il Consiglio e la Commissione continueranno a esaminare tutte le possibilità affinché l'UE sia in grado di utilizzare interamente il proprio contingente di sgombrò."

## **DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA**

### **sul regolamento Mediterraneo**

"La Spagna desidera dichiarare che vi sono due disposizioni nel regolamento, relative al limite massimo di cattura per il gambero viola e allo sforzo di pesca per i pescherecci con palangari, contro le quali il Regno di Spagna ha avviato un procedimento, tuttora pendente, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea."

## **DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DI AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA E UNGHERIA**

### **sul rafforzamento delle misure per la ricostituzione dello stock di anguilla**

"Riconoscendo che, malgrado gli sforzi profusi dall'UE e dalla comunità internazionale, lo stock di anguilla (*Anguilla anguilla*) rimane in condizioni critiche, come confermato dall'ultimo parere del CIEM del 3 novembre 2022;

prendendo atto del fatto che l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha rivalutato lo stato di conservazione dell'anguilla classificandola come specie in pericolo critico e ricordando che tale specie è inserita nella lista rossa europea dei pesci di acqua dolce, nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nell'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), nella lista delle specie minacciate della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) e nell'allegato III del protocollo della convenzione di Barcellona; riconoscendo che il reclutamento delle anguille, seppur ora stabile, resta a un livello storicamente basso e non mostra particolari segni di miglioramento; che la stabilizzazione dello stock è stata probabilmente favorita dalla riduzione dello sforzo di pesca in molti Stati membri; che la ricostituzione dello stock è un obiettivo a lungo termine che impone di affrontare in modo più organico la questione della migrazione dei riproduttori, in particolare attraverso il ripristino degli habitat e una migliore connettività fluviale, e di limitare lo sfruttamento dello stock;

riconoscendo che la mortalità dell'anguilla è causata da una serie di fattori che esercitano pressione sullo stock, quali centrali idroelettriche e stazioni di pompaggio e altre impercorribilità fluviali, dalla perdita di habitat e dal degrado degli habitat, dalla pesca commerciale e ricreativa nelle acque marine, costiere e interne, dall'inquinamento, dai contaminanti, dalle malattie, dai predatori e dai cambiamenti climatici;

ricordando gli impegni già assunti nell'ambito della dichiarazione comune sul rafforzamento delle misure per la ricostituzione dello stock di anguilla (Commissione e Stati membri) concordata in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" di dicembre 2017, della raccomandazione GFCM/42/2018/1 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) su un piano di gestione pluriennale dell'anguilla nel Mar Mediterraneo, quale modificata dalla raccomandazione GFCM/45/2022/1 della CGPM, della dichiarazione ministeriale della conferenza "Our Baltic" e del piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico, della raccomandazione 2014/15 OSPAR sul rafforzamento della tutela e della conservazione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), dell'azione concertata della CMS sull'anguilla e delle conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

rilevando che gli Stati membri stanno già compiendo sforzi per ricostituire/ripristinare lo stock di anguilla e che, pur essendone stato arrestato il brusco declino, lo stock rimane al livello minimo storico;

osservando che la valutazione del regolamento sulle anguille effettuata dalla Commissione, con il supporto dello studio di valutazione esterno, ha concluso nel 2020 che l'attuazione del regolamento sulle anguille deve essere migliorata, che occorre essere più ambiziosi prestando maggiore attenzione alle conseguenze non legate alla pesca e che, nel contesto di tale valutazione, negli Stati membri sono state individuate buone pratiche in materia di conservazione e gestione delle anguille;

rilevando che non vi sono progressi generali riguardo al conseguimento dell'obiettivo del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (il cosiddetto "regolamento sulle anguille"), come confermato dal CIEM nel suo parere del 30 maggio 2022 sulla valutazione tecnica dei progressi compiuti nell'attuazione, da parte degli Stati membri, dei piani di gestione dell'anguilla;

constatando che vi sono accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o le loro regioni e/o tra Stati membri e paesi terzi per la conservazione e la gestione degli habitat naturali transfrontalieri dell'anguilla;

ribadendo che occorrono interventi urgenti e sforzi supplementari per assicurare la ricostituzione dello stock in tutto il suo areale naturale e che è necessario rafforzare le misure per ridurre ulteriormente la mortalità della specie dovuta all'insieme delle pressioni antropogeniche durante tutte le fasi del ciclo vitale dell'anguilla e per aumentare il passaggio degli esemplari adulti al mare aperto ai fini della loro riproduzione nel Mar dei Sargassi;

tenendo conto del fatto che un divieto temporaneo della pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle zone CIEM e nel Mar Mediterraneo è stato stabilito dai regolamenti annuali dell'UE che fissano le possibilità di pesca e che è stato convenuto di prorogare tali periodi di divieto in linea con i modelli di migrazione della specie così come del fatto che la potenziale interazione con i piani nazionali di gestione dell'anguilla dovrà essere monitorata;

rilevando la necessità di collaborare con i paesi terzi nell'intero areale naturale dell'anguilla per assicurare l'adozione di un approccio organico e coordinato alla ricostituzione dello stock da parte di tutti i portatori di interessi;

accogliendo con favore la decisione della CGPM di elaborare entro il 2023 e attuare un piano a lungo termine per la gestione dell'anguilla nel Mediterraneo insieme ai paesi terzi e sottolineando che l'UE si è impegnata a presentare una proposta a tal fine nella sessione annuale del 2023 della CGPM;

comprendendo che la ricostituzione dello stock di anguilla, che è una specie migratoria e longeva, richiede un approccio più organico e misure di ampio respiro in tutti gli habitat e in tutte le fasi del ciclo vitale — dall'anguilla cieca, passando per l'anguilla gialla, fino allo stato di anguilla argentata; rilevando che la Commissione ha adottato nel giugno 2022 una proposta di normativa sul ripristino della natura nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 che è finalizzata a ripristinare gli ecosistemi degradati entro il 2050 e, tra l'altro, a ripristinare i fiumi al fine di disporre di 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, come pure a ripristinare determinati habitat in zone umide costiere e interne, lagune ed estuari;

osservando che la Commissione intende discutere all'inizio del 2023, in cooperazione con gli Stati membri, delle modalità per rafforzare l'attuazione dei rispettivi piani nazionali di gestione dell'anguilla, delle misure previste nell'ambito del regolamento sulle anguille e della legislazione pertinente;

rilevando che, in base alle azioni da intraprendere, l'approccio improntato alla cooperazione comprende un sostegno finanziario attraverso vari strumenti di finanziamento per misure di conservazione a supporto di una più ampia protezione della biodiversità a beneficio della ricostituzione dello stock di anguilla, anche al fine di ripristinare fiumi e rimuovere ostacoli (LIFE, Orizzonte Europa, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e InvestEU),

*convengono di rafforzare la protezione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla)*

*A tal fine:*

1. la Commissione e Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria concordano la presente dichiarazione comune come cooperazione rafforzata nella ricostituzione dello stock di anguilla. Tale cooperazione rafforzata comprende misure per le acque interne e marine intese a contribuire al ripristino dello stock e dei suoi habitat, che costituiscono la base della pesca e dell'allevamento sostenibili e redditizi dell'anguilla in futuro;
2. tali Stati membri intensificheranno gli sforzi per attuare pienamente i loro piani e le loro misure di gestione dell'anguilla adottati a norma del regolamento sulle anguille, dando priorità alle misure di conservazione efficaci in tutti gli habitat allo scopo di affrontare tutti i fattori di mortalità antropogenici e, ove opportuno, ponendo maggiore enfasi sugli interventi atti ad affrontare i fattori che esercitano pressione sulle acque interne e sulla mortalità non legata alla pesca. In tal modo, gli Stati membri in questione rafforzeranno la cooperazione tra le varie amministrazioni nazionali e regionali responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure e delle azioni al fine di assicurare un approccio coordinato e coerente alla conservazione e alla gestione dello stock di anguilla;
3. gli Stati membri che non hanno ancora elaborato un piano nazionale di gestione dell'anguilla lo predisporranno, ove opportuno e senza ulteriori ritardi, e lo sottoporranno per approvazione alla Commissione entro il primo semestre del 2023;
4. per le zone transfrontaliere e transnazionali che comprendono habitat naturali dell'anguilla, e ove opportuno e possibile, gli Stati membri interessati predisporranno uno o più piani transfrontalieri di gestione dell'anguilla e li sottoporranno per adozione alla Commissione;
5. qualora i piani nazionali di gestione dell'anguilla non conseguano gli obiettivi fissati in termini di mortalità per pesca e migrazione della biomassa, gli Stati membri interessati faranno ricorso quanto prima alle rispettive misure interne in materia di pesca dell'anguilla con effetto equivalente a quanto concordato nel regolamento sulle possibilità di pesca;
6. tali Stati membri riesamineranno le attuali prassi in materia di ripopolamento al fine di garantire che i finanziamenti pubblici siano utilizzati per sostenere le misure di conservazione effettive che contribuiscono alla ricostituzione dello stock;
7. tali Stati membri faranno un miglior uso dei fondi dell'UE anche ai più ampi fini della biodiversità a beneficio della ricostituzione dello stock;

8. tali Stati membri miglioreranno opportunamente il controllo della pesca dell'anguilla e incrementeranno ulteriormente gli sforzi profusi per contrastare la pesca illegale e il commercio illegale dell'anguilla, in particolare dell'anguilla cieca, e assicureranno il rispetto delle restrizioni imposte dalla CITES al commercio internazionale e della decisione degli Stati membri dell'UE di azzerare il contingente di esportazione e importazione dell'anguilla. Gli Stati membri sottoporranno a controllo ogni sbarco di anguilla cieca;
9. tali Stati membri rafforzeranno il controllo, l'attuazione e l'applicazione delle misure adottate in merito all'anguilla al fine di garantire parità di condizioni a livello dell'UE e di contrastare la pesca illegale, il bracconaggio e il commercio illegale. La Commissione sosterrà tali Stati membri in questo loro impegno proponendo una revisione dei programmi specifici di controllo e ispezione che rafforzi il livello di controllo sull'anguilla fissando i parametri di riferimento per le attività di ispezione al 100 % per le catture di anguille portate a terra. In tale contesto, la Commissione proporrà una modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione in materia di "programmi specifici di controllo e ispezione". Inoltre, tali Stati membri aumenteranno il livello dei controlli degli attrezzi illegali nelle loro acque, come pure i controlli a livello di mercato e alle frontiere esterne e collaboreranno tra loro, con l'EFCA e con Europol, secondo necessità, per porre fine alla pesca illegale, al bracconaggio e al commercio illegale tramite controlli e misure di contrasto appropriati. Inoltre, il gruppo di esperti dell'UE in materia di controllo della pesca, presieduto dalla Commissione, fungerà da forum per assicurare la trasparenza riguardo alla scelta dei periodi di divieto da parte di tutti gli Stati membri;
10. tali Stati membri miglioreranno la qualità e la completezza dei dati e delle informazioni necessari a sostenere: i) la valutazione scientifica dello stock effettuata da organi scientifici pertinenti; ii) le relazioni sui progressi compiuti richieste conformemente all'articolo 9 del regolamento sulle anguille; iii) la sorveglianza dei prezzi di mercato per le anguille di lunghezza inferiore a 12 cm come disposto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento sulle anguille secondo una metodologia comune concordata a livello dell'UE;
11. nei limiti del loro assetto istituzionale, tali Stati membri si adopereranno per fornire relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi piani di gestione dell'anguilla ogni tre anni (la successiva di tali relazioni sarà fornita entro il 30 giugno 2024), fino a quando non vi siano solide prove scientifiche di segni di ricostituzione della popolazione di anguilla in Europa. Le relazioni dovrebbero essere redatte conformemente all'articolo 9 del regolamento sulle anguille;
12. la Commissione si impegna a includere le preoccupazioni che riguardano l'anguilla nell'imminente piano d'azione per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini derivante dalla strategia sulla biodiversità per il 2030:
13. nel 2023 la Commissione e gli Stati membri interessati sosterranno lo sviluppo del piano di gestione a lungo termine della CGPM relativo all'anguilla e tutte le attività correlate. Rilevando che, secondo il parere del comitato scientifico consultivo della CGPM, occorre affrontare tutte le fonti di mortalità antropogenicamente indotta, la Commissione e gli Stati membri lavoreranno insieme allo sviluppo di azioni immediate per il miglioramento e il mantenimento dei due habitat (con priorità alle lagune) e delle rotte migratorie. In particolare, la Commissione e gli Stati membri parteciperanno attivamente alla seconda fase del programma di ricerca della CGPM inteso a 1) condurre un'analisi socioeconomica del divieto proposto; 2) attuare un monitoraggio standard indipendente dalla pesca di tutte le fasi del ciclo vitale dell'anguilla accompagnato da sforzi a lungo termine in materia di monitoraggio dei dati dipendenti dalla pesca, con il coinvolgimento dei pescatori; 3) condurre attività di sensibilizzazione dei portatori di interessi; 4) lavorare alle modalità per predisporre sistemi di compensazione destinati ai pescatori; 5) condurre studi pilota in siti chiave. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri parteciperanno e agevoleranno il lavoro del comitato di conformità nel valutare la corretta attuazione dei periodi di divieto da parte di tutte le parti contraenti, contribuendo in tal modo a garantire condizioni di parità."

## **DICHIARAZIONE COMUNE DI CIPRO E GRECIA sugli stock, i programmi di controllo e la pesca INN nell'ambito dell'ICCAT**

"Cipro e la Grecia esprimono il loro dissenso sul recente accordo concluso nell'ambito dell'ICCAT, in particolare sull'alalunga (tonno bianco del Mediterraneo), che prevede un aumento ingiustificato del contingente assegnato alla Turchia. Tenuto conto del proseguimento delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale da parte di pescherecci turchi, è necessario un approccio basato sul dovere di diligenza e un maggiore coinvolgimento della Commissione europea e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), in linea con il pertinente quadro dell'UE, al fine di contrastare efficacemente le attività di pesca INN nella zona.

A tale riguardo è inoltre della massima importanza che la Commissione assicuri l'effettiva attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1005/2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Inoltre Cipro e la Grecia chiedono all'EFCA di fornire loro ulteriore sostegno operativo mirato, compresi pattugliatori, impiego di velivoli nonché immagini satellitari e opportune attività di formazione, per l'uso delle tecnologie di sorveglianza. Il sostegno dovrebbe includere tutte le zone marittime di Cipro, come pure le zone di alto mare adiacenti a nord e nord-est dell'isola.

Cipro e la Grecia chiedono alla Commissione di convenire sul fatto che tali misure supplementari dovrebbero essere perseguite sotto il coordinamento dell'EFCA per i programmi di impiego congiunto nel Mediterraneo e che dovrebbero essere elaborate in modo da coprire l'intera estensione di tutte le zone marittime dei due paesi, come pure le zone di alto mare adiacenti, per la piena attuazione delle misure di conservazione e di gestione nonché delle misure di monitoraggio, controllo e conformità adottate dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Tali misure dovrebbero essere in linea con le pertinenti disposizioni del diritto internazionale e dell'UE e dovrebbero mirare a promuovere una cultura del rispetto delle norme per il contrasto delle attività di pesca INN e condizioni di parità."

## **DICHIARAZIONE DI SPAGNA, PORTOGALLO E GRECIA**

"La Spagna, il Portogallo e la Grecia si rammaricano delle mancate assegnazioni supplementari a favore delle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera), poiché questo comporta una perdita dei diritti acquisiti nel 2018 nel quadro dell'ICCAT, quando era stata riconosciuta la condizione speciale delle flotte menzionate. Esortiamo la Commissione a trovare una soluzione di compromesso al fine di mantenere il contingente supplementare.

Riteniamo che tali flotte debbano continuare a essere sostenute dall'Unione, per coerenza con le sue politiche nei vari consessi in cui difende le flotte adibite alla pesca costiera artigianale del tonno delle regioni ultraperiferiche."

## DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"I Paesi Bassi prendono atto della proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione europea, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde.

Pur essendo d'accordo con il regolamento in generale, i Paesi Bassi continuano a nutrire preoccupazione per la proporzionalità delle misure contenute nel testo riguardanti l'anguilla. I Paesi Bassi sono impegnati a ricostituire lo stock di anguilla e hanno pertanto predisposto un piano nazionale di ricostituzione di tale specie. Il divieto delle attività di pesca per sei mesi in tutte le fasi di vita dell'anguilla ha gravi conseguenze socioeconomiche. Al tempo stesso l'effetto sulla ricostituzione dello stock di anguilla sarà limitato, dal momento che la mortalità dell'anguilla è dovuta principalmente a fattori diversi dalla pesca.

I Paesi Bassi sono favorevoli a un approccio proporzionale e olistico attraverso il rafforzamento del regolamento sulle anguille. In tal modo è possibile tenere conto di tutti i fattori di mortalità nonché degli aspetti socioeconomici."

---